

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

TITOLO: Decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’Interno*”.

Amministrazione competenti per materia: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri: dell’interno; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della difesa; delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze.

Per l’articolo 2 è stata disposta l’esclusione dall’AIR ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR*”.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia di diritto interno: **articoli 1, 3-10 e 11 commi 1 e 2.**
- 2) Disposizioni in materia di politica estera: **articolo 2.**
- 3) Disposizioni in materia di difesa: **articolo 11, commi 3 e 4.**
- 4) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articolo 11, commi 5 e 6**

Disposizioni in materia di diritto interno: articoli: 1 (*Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato*); **3** (*Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento*); **4** (*Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*); **5** (*Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati*); **6** (*Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati*); **7** (*Disposizioni in materia di accoglienza*); **8** (*Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti*); **9** (*Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza*); **10** (*Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia*); **11, commi 1 e 2** (*Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'Interno

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo di competenza del Ministero dell'Interno concerne le disposizioni di cui agli articoli 1, 3-10, 11, commi 1 e 2.

L'intervento chiarisce e riordina le previsioni in materia di espulsione nei confronti di titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di pubblica sicurezza, individuando le autorità competenti a procedere. Inoltre, si chiarisce la disciplina dell'espulsione degli stranieri sottoposti a misure amministrative di sicurezza disposte dall'autorità giudiziaria. Infine, si rimodula la disciplina del reingresso in Italia dello straniero per esigenze difensive in un procedimento penale, rendendo facoltativa l'autorizzazione al reingresso medesimo e introducendo la possibilità del diniego in caso di pericolo di gravi turbative dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica.

L'intervento concernente le norme di cui all'articolo 3 innova la disciplina della domanda reiterata di protezione internazionale, quando presentata – successivamente al diniego da parte della Commissione territoriale – nella fase di esecuzione del provvedimento di rimpatrio, convalidato dall'autorità giudiziaria. In tali casi, viene introdotta una procedura più rapida con la possibile

decisione immediata di inammissibilità, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini della protezione internazionale.

L'intervento concernente le norme di cui all'articolo 4 disciplina i casi in cui il richiedente protezione internazionale non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la formalizzazione della relativa domanda. Si prevede, in questo caso, che la manifestazione di volontà precedentemente espressa dallo straniero non costituisca domanda e il relativo procedimento non si consideri instaurato.

Si prevede altresì, in caso di allontanamento ingiustificato del richiedente, la riduzione del termine di sospensione dell'esame della domanda di protezione internazionale, ritualmente presentata, dagli attuali 12 mesi a 9 mesi, in conformità alle direttive europee.

Con riguardo all'accoglienza, di cui all'articolo 5, si prevede che, nel caso di indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), il prefetto può disporre il provvisorio inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una specifica sezione dedicata nei centri governativi di prima accoglienza (ex CARA) e di accoglienza straordinaria (CAS) destinati agli adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. In merito all'accertamento dell'età del minore, si stabilisce che, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza possa disporre la rilevazione antropometrica o altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età dei soggetti, dandone comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione. Qualora, a seguito dell'accertamento, il sedicente minore sia condannato per false dichiarazioni, si può applicare la sanzione sostitutiva dell'espulsione. Infine, allo scopo di assicurare l'accelerazione della ordinaria procedura di accertamento socio-sanitario dell'età del minore, si prevede che tale procedura debba concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui tale accertamento è stato disposto dal magistrato. In merito, è altresì previsto il termine di novanta giorni per la costituzione di équipe multidisciplinari e multiprofessionali, quali responsabili degli accertamenti socio-sanitari.

L'intervento normativo, di cui all'articolo 6, intende assicurare l'effettività della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o per lavoro autonomo richiesto dal minore straniero non accompagnato che abbia raggiunto la maggiore età, garantendo, in tal modo, la predisposizione di un efficace strumento per il contrasto al fenomeno dell'irregolare presenza di migranti sul territorio nazionale.

In particolare, attraverso la novella apportata all'articolo 32 del d.lgs. n. 286/1998, la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio dei cennati permessi di soggiorno viene demandata ai soggetti individuati dalla disposizione medesima, i quali dovranno rilasciare apposita asseverazione circa la sussistenza di tali requisiti.

In caso di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti oggetto dell'asseverazione, consegue la revoca del permesso di soggiorno e la comunicazione al pubblico ministero competente ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, si prevede che, per i centri governativi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 142/2015 (cd. "centri governativi"), nonché per le strutture recettive temporanee di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo (cd. "CAS"), allestite dai prefetti in caso di indisponibilità di posti all'interno dei centri governativi in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo, si possa derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, in misura non superiore al doppio della capienza prevista. Per le strutture destinate ai minori, invece, il limite entro il quale è consentita la deroga è pari al 50% della capienza prevista. Si prevede, inoltre, che l'accoglienza all'interno del Sistema di Accoglienza e Integrazione sia estesa a tutte le donne, e non solo a quelle in stato di gravidanza o con figli minori.

La disposizione, di cui all'articolo 8, prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, prodotti dalle attività degli *hotspot* presenti sul territorio, possa essere assicurato dai prefetti competenti, i quali, nello svolgimento delle relative attività, possono fare ricorso alle procedure di affidamento diretto, in deroga alle pertinenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Le norme introdotte con l'articolo 9 sono a supporto dell'iniziativa governativa "Stazioni sicure", nelle principali stazioni ferroviarie del Paese (partendo da quelle di Milano, Roma e Napoli), la disposizione in esame prevede un supporto alle Forze di polizia già impiegate da parte di un ulteriore contingente, appositamente incrementato, di 400 unità di personale appartenente alle Forze armate facenti parte del dispositivo "Strade Sicure".

La disposizione, di cui all'articolo 10, prevede che – per l'anno 2023 – le risorse destinate alla remunerazione della maggiore attività lavorativa che si richiede al personale delle Forze di polizia

per garantire il livello di sicurezza del Sistema Paese, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano incrementate di 15 milioni di euro, attingendo a fondi disponibili nel fondo istituito dall'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'intervento dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 autorizza, a favore del Ministero dell'interno, una spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, destinata a manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti nei settori motorizzazione e armamento per la Polizia di Stato e nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al fine di potenziare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disciplina vigente, di cui all'articolo 1, (artt. 9, 13 e 17 del decreto legislativo n. 286 del 1998) presenta talune criticità. In primo luogo, non viene individuata l'autorità amministrativa deputata all'adozione del provvedimento di espulsione nei confronti degli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Non è, inoltre, sufficientemente chiara la disciplina dell'espulsione degli stranieri sottoposti a misure di sicurezza, con riferimento all'autorità giudiziaria competente e alla relativa procedura per il rilascio del nulla osta. Infine, la disciplina dell'autorizzazione al reingresso per le esigenze difensive in caso di procedimenti penali è formulata in modo tale da far ritenere la medesima autorizzazione un atto dovuto, senza alcun margine di valutazione a tutela delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, determinando altresì un disallineamento con la corrispondente disciplina vigente per i cittadini dell'UE. Tali categorie di stranieri costituiscono i principali destinatari dell'intervento, cui si aggiungono le autorità di pubblica sicurezza e l'autorità giudiziaria in quanto attuatori della misura.

L'attuale disciplina si presta ad un uso strumentale ed elusivo della domanda reiterata, che spesso viene presentata al solo scopo di paralizzare la procedura di rimpatrio, determinando, tra l'altro, l'inutile esborso delle risorse finanziarie utilizzate per l'acquisizione del vettore aereo necessario per il trasferimento. Destinatari della disposizione, di cui all'articolo 3, sono gli stranieri soggetti ad allontanamento dal territorio nazionale all'esito di un diniego della protezione internazionale, che reiterano la propria istanza, i Questori e i presidenti delle Commissioni territoriali per la valutazione

– preliminare e successiva - della domanda reiterata, nonché gli Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere e gli Uffici immigrazione delle Questure per l'attuazione dei rimpatri.

La disposizione, di cui all'articolo 4, interviene nell'ambito del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, allo scopo di ridurre i casi in cui la relativa domanda non viene formalizzata, nonché quelli in cui il richiedente si allontana successivamente alla rituale presentazione dell'istanza, impedendo, di fatto, alla Commissione territoriale di poter esaminare nel merito la richiesta e determinando un inutile aumento del numero dei procedimenti, oltre a dar luogo a problemi applicativi derivanti dall'incerta individuazione del momento in cui il relativo procedimento amministrativo può considerarsi formalmente instaurato.

Destinatari primari della norma sono gli stranieri che hanno manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale e successivamente non hanno proceduto alla sua formalizzazione, ovvero si sono allontanati ingiustificatamente dopo averla ritualmente presentata. Una seconda categoria di destinatari è rappresentata dagli attuatori, ossia le Questure.

Con riferimento all'intervento di cui all'articolo 5, si specifica che l'attuale scenario, conseguente al massiccio arrivo di MSNA nel territorio nazionale, è caratterizzato dal congestionamento delle strutture deputate alla loro accoglienza e dalle correlate difficoltà di assicurare gli standard di tutela prescritti dalla normativa europea e nazionale. Il quadro è aggravato dal fenomeno, sempre più ricorrente, di migranti che si dichiarano minorenni allo scopo di fruire della protezione rafforzata riservata a questi ultimi, con pregiudizio degli effettivi aventi diritto.

Con specifico riferimento al profilo concernente la possibilità che i minori ultrasedicenni possano essere ospitati in una sezione dedicata dei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 142/2015, si evidenzia che i destinatari dell'intervento normativo sono i minori stranieri non accompagnati ultrasedicenni e le Prefetture.

Con riferimento, invece, all'accertamento dell'età, destinatari dell'intervento sono gli stranieri giunti in Italia che si dichiarano minori, senza essere in grado di dimostrarlo, e, in chiave attuatoria, gli Uffici immigrazione delle Questure, le Prefetture, i Tribunali per la persona, la famiglia e i minorenni, i Comuni e le Aziende sanitarie.

L'eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati in arrivo sulle coste nazionali ovvero rintracciati sulle frontiere terrestri ha determinato un notevole incremento di richieste di rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo presentate dai predetti

al raggiungimento della maggiore età, talvolta in assenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La disposizione, di cui all'articolo 6, demanda l'accertamento della sussistenza di tali requisiti ai professionisti di cui alla legge 11/01/1979, n. 12, nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, i quali dovranno rilasciare apposita asseverazione e prevede che al sopravvenuto accertamento dell'insussistenza di tali requisiti oggetto dell'asseverazione, consegue la revoca del permesso di soggiorno e la comunicazione al pubblico ministero competente per l'eventuale esercizio dell'azione penale. Si intende, in tal modo, garantire l'effettività della sussistenza dei cennati requisiti assicurando, conseguentemente, un efficace strumento per il contrasto al fenomeno dell'irregolare presenza di migranti sul territorio nazionale.

La disposizione si ispira all'istituto, già positivamente sperimentato, introdotto dall'articolo 44 del decreto legge n. 73/2022 che, al fine di semplificare la verifica dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali previste dalla normativa vigente ai fini dell'ingresso in Italia di lavoratori extra UE per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, demanda, alla medesima categoria di soggetti su indicati, l'accertamento dell'osservanza di tali prescrizioni, parimenti prevedendo il rilascio di apposita asseverazione.

Destinatari dell'intervento normativo sono i minori stranieri non accompagnati che, al raggiungimento della maggiore età, richiedono il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o di lavoro subordinato, i professionisti e le organizzazioni indicate dalla disposizione, autorizzati all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio dei predetti permessi di soggiorno, e i datori di lavoro che dovranno acquisire l'asseverazione.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7. Si fa presente che l'eccezionale arrivo di migranti registrato nel 2023 ha determinato un grave congestionamento delle strutture destinate – in particolare – all'accoglienza dei richiedenti asilo adulti e dei minori stranieri non accompagnati, creando il rischio dell'insufficienza di posti all'interno delle medesime con possibili ricadute, oltre che sulle condizioni di vita dei migranti giunti sul territorio nazionale, anche in termini di garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Destinatari della disposizione di cui al comma 1, lett. a) e c) sono i richiedenti asilo adulti e i minori stranieri non accompagnati, cui la deroga garantisce accoglienza in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nonché le Prefetture e le Amministrazioni i cui referenti possono essere chiamati a comporre la commissione tecnica nominata dal prefetto, deputata a definire le modalità attuative delle deroghe alla capienza dei centri e strutture di cui agli art. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lett. b), i destinatari sono le donne migranti non in stato di gravidanza e senza figli, le quali potranno accolte nel S.A.I. per effetto di tale previsione normativa, nonché le Prefetture e il Servizio Centrale – la cui gestione è affidata all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - di cui all’art. 1-*sexies*, commi 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in relazione alle procedure di inserimento nei progetti dedicati del predetto sistema di seconda accoglienza.

Il massiccio afflusso di migranti che ha caratterizzato i recenti mesi ha determinato una condizione di sovraffollamento degli *hotspot* con conseguenti problemi di ordine gestionale ed economico per i Comuni nel cui territorio sono ubicate tali strutture. Si tratta generalmente di enti locali di piccole dimensioni, che incontrano notevoli difficoltà nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti prodotti dagli *hotspot* medesimi. Destinatari principali dell’intervento, di cui all’articolo 8, sono i cittadini dei Comuni sul cui territorio insistono gli *hotspot* e le relative amministrazioni, mentre soggetti attuatori sono i Prefetti territorialmente competenti.

Le stazioni ferroviarie sono esposte, per fattori insiti nella funzione e conformazione dei luoghi, a vulnerabilità della sicurezza, in specie durante le ore di minore affluenza dei viaggiatori, come quelle notturne, come hanno testimoniato recenti episodi di cronaca con particolare riguardo alle città metropolitane dagli hub più frequentati, dove si manifestano reati tipici, come spaccio di sostanze stupefacenti, aggressioni, minacce, interruzione di pubblici servizi, etc. riepilogato nella tabella che segue.

<i>Delittuosità a livello nazionale in ambito stazione</i>								
	gennaio-settembre			ottobre-dicembre		totali per anno		
	2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022	2023 (al 30.09)
furti	1.088	1.720	2.049	436	732	1.524	2.452	2.049
rapine	33	66	65	14	14	47	80	65
violenze sessuali	8	10	11	3	2	11	12	11
totali	1.129	1.796	2.125	453	748	1.582	2.544	2.125

Le principali 13 stazioni ferroviarie del Paese assorbono al 2023 la maggior parte di tali reati in un trend che è passato dal 40% del 2021 al 64% dei primi 9 mesi del 2023.

Questo fenomeno confligge con la necessità di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari a viaggiatori e turisti, che insieme costituiscono i destinatari della norma di maggior prossimità. Tra gli altri beneficiari dell'intervento, di cui all'articolo 9, è possibile individuare i lavoratori presenti presso gli snodi ferroviari e il personale viaggiante dei treni, le aree circostanti alle stazioni e i loro abitanti, a rischio di essere coinvolte nelle situazioni di degrado, nonché tutti gli operatori commerciali fuori e dentro le stazioni, comprese le compagnie ferroviarie.

I servizi istituzionali effettuati dalle Forze di polizia, aggravati negli ultimi mesi anche a seguito dell'afflusso migratorio che ha richiesto un eccezionale dispiego di personale, vengono garantiti impiegando gli operatori anche oltre i normali standard lavorativi, mediante il ricorso all'istituto del lavoro straordinario. I citati servizi, finalizzati a garantire le esigenze di sicurezza, non sono comprimibili e vengono espletati anche in assenza delle necessarie risorse.

Tali esigenze sono acuitizzate dalla difficoltà di garantire il necessario *turn over* del personale a causa dei tempi necessari legati all'espletamento delle procedure concorsuali, alle assunzioni che non sempre avvengono nel rispetto dei tempi previsti dalla specifica programmazione pluriennale e a causa dei limiti della ricettività degli Istituti di istruzione. Tutto ciò determina significativi differimenti all'effettiva immissione in servizio di nuovo personale, comportando la riduzione di quello in servizio.

Gli operatori delle Forze di polizia costituiscono i beneficiari principali della norma di cui all'articolo 10, che impatta anche sulla funzionalità delle articolazioni cui è demandata la sicurezza del Sistema Paese, destinatario finale.

Il mutato quadro generale a livello mondiale che richiede un sistemico riallineamento delle strategie e delle competenze che si andranno velocemente a riposizionare nelle rispettive *mission* istituzionali nei comparti Sicurezza interna e Difesa necessita di un investimento economico per corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze, relativamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile finalizzati al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Destinatari immediati della disposizione sono le strutture citate, al fine di farsi strumento di sicurezza e difesa civile del Sistema Paese, beneficiario finale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

2.1 In un'ottica di razionalizzazione ed efficacia dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, quale obiettivo generale, si persegue l'obiettivo specifico di semplificare ed efficientare gli strumenti normativi concernenti le espulsioni.

2.2 L'indicatore quantitativo individuato per la valutazione dell'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1 è la media annuale delle espulsioni effettuate a carico di titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il dato non è rilevabile a legislazione vigente in quanto indistintamente ricompreso nel più vasto ambito delle espulsioni conseguenti a revoca del permesso di soggiorno. Dall'andamento delle future rilevazioni, rese possibili dalla modifica normativa in esame, si potranno effettuare le discendenti valutazioni.

2.1 Nell'ambito dell'obiettivo generale di razionalizzazione ed efficacia dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, si persegue l'obiettivo specifico di potenziare gli strumenti normativi concernenti i rimpatri, anche in funzione di deterrenza delle pratiche elusive.

2.2 L'indicatore quantitativo individuato per la valutazione dell'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 è il trend delle domande reiterate, suscettibile di dimostrare con una marcata flessione l'impedimento, conseguente alla modifica normativa in esame, ad un utilizzo strumentale della reiterazione. Dagli ultimi dati disponibili emerge che nel corso del 2022 le domande reiterate sono state 7.090.

2.1 Al fine superiore di razionalizzare ed efficientare l'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, la disposizione interviene sullo specifico obiettivo di rendere certo il momento della formale instaurazione del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale e di ridurre lo stock delle istanze di riconoscimento sospese e a rischio di archiviazione.

2.2 L'indicatore quantitativo individuato per la valutazione dell'efficacia dell'intervento di cui all'articolo 4 è il numero, relativo agli ultimi dati disponibili delle domande sospese per allontanamento. Nel corso del 2022 il numero è stato pari a 863, mentre al 30 settembre 2023 è pari a 732. Dall'andamento dei futuri trend sarà possibile effettuare le discendenti valutazioni.

2.1 Nel quadro del generale obiettivo di rafforzare il sistema di accoglienza dei migranti, l'intervento di cui all'articolo 5 si pone l'obiettivo specifico di allentare il congestionamento delle strutture dedicate ai MSNA, assicurando a questi ultimi una tutela adeguata al loro status, anche attraverso il contrasto a pratiche fraudolente volte a conseguire benefici non dovuti.

2.2 Gli indicatori quantitativi individuati sono rappresentati dal rapporto tra il numero dei MSNA giunti su territorio nazionale e quello degli arrivi totali dei migranti su base annuale, nonché dal rapporto tra il numero dei MSNA di età non inferiore a 16 anni arrivati in Italia e quello totale dei MSNA. Per quanto concerne il primo punto, dal 1° gennaio al 2 ottobre 2023, sono giunti nel territorio nazionale 134.162 migranti, dei quali 12.330 MSNA (circa il 9,2 %) (dati Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione). Per quanto riguarda il secondo punto, i dati più recenti resi disponibili online dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali evidenziano, alla data del 31 agosto 2023, la presenza di 15.867 MSNA ultrasedicenni, su un totale di 22.599 accolti sul territorio nazionale (circa 70% del totale).

2.1 Nell'ambito dell'obiettivo generale di razionalizzazione ed efficacia dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, si persegue l'obiettivo specifico di assicurare l'effettività della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in favore del minorenne che abbia raggiunto la maggiore età.

2.2 L'indicatore quantitativo individuato per la valutazione dell'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6 sarà costituito dal numero delle asseverazioni che saranno annualmente rilasciate a decorrere dall'entrata in vigore dai professionisti e dalle organizzazioni interessate.

2.1 La disposizione di cui all'articolo 7 è finalizzata, nel quadro dell'obiettivo generale del potenziamento della capacità della rete di accoglienza, all'obiettivo specifico dell'ampliamento della recettività dei centri e strutture di cui agli art. 9 e 11 del d.lgs. 142/2015 e delle strutture ricettive temporanee di cui all'art. 19, comma 3-*bis* del d.lgs. n. 142/2015 (CAS minori) e del rafforzamento della tutela per le donne, considerate soggetti meritevoli di un trattamento di maggior favore, in relazione alle possibili fragilità.

2.2 Gli indicatori sono costituiti dalla percentuale di incremento dei posti nei centri e strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 142/2015 e nelle strutture ricettive temporanee di cui all'art. 19, comma 3-*bis* del predetto decreto legislativo (cd. CAS minori) e dalla

percentuale di incremento del numero di donne non in stato di gravidanza e senza figli che, per effetto di tale intervento normativo, verranno ospitate in progetti dedicati del SAI.

In particolare, per quanto concerne l'ampliamento della capacità della rete di accoglienza, atteso che l'attuale capacità dei centri di cui all'art. 9 del d.lgs. 142/2015 (cd centri governativi) è pari a 3.654 e che quella delle strutture di cui all'art. 11 del predetto decreto legislativo (cd CAS) è pari a 92.826, si può stimare un teorico ampliamento di tali capacità nella misura del 100% pari, quindi, rispettivamente, a 3.654 posti nei centri governativi e a 92.826 nella rete dei CAS. L'incremento effettivo della capacità delle due categorie di strutture ricettive dipenderà dalle valutazioni delle commissioni tecniche istituite dal prefetto cui, ai sensi della disposizione in commento, è demandato il compito di definire le modalità attuative delle deroghe alla capienza. Con riferimento all'ampliamento della rete dei CAS minori, se si considera che l'attuale capacità è pari a circa 1600 ospiti, si può stimare un teorico ampliamento di tale capacità nella misura del 50% corrispondente a circa 800 posti. Per quanto riguarda, invece, il possibile incremento della presenza di donne ospitate nel SAI, si rappresenta che dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 si è registrata una media 8.555 di presenze femminili. Dall'andamento dei futuri trend sarà possibile effettuare le discendenti valutazioni.

2.1 L'obiettivo generale è costituito dalla sostenibilità della macchina dell'accoglienza, attraverso l'obiettivo specifico di un efficientamento della gestione dei rifiuti degli *hotspot* e della riduzione del relativo impatto sui territori interessati.

2.2 L'indicatore quantitativo per la valutazione dell'efficacia della disposizione di cui all'articolo 8 è costituito, in relazione a ciascun Comune interessato, dal volume di rifiuti prodotti nell'unità di tempo nell'ambito degli hotspot presenti nel relativo territorio comunale, il cui smaltimento, per effetto di tale disposizione, non graverà più sull'ente locale.

2.1 Obiettivo generale è quello di aumentare la sicurezza dei cittadini, nello specifico settore ferroviario, prevenendo e, se necessario, contrastando gli illeciti che più frequentemente si realizzano nelle stazioni ferroviarie: sia di natura predatoria (economica o sessuale), sia di microcriminalità legata allo spaccio delle sostanze stupefacenti o di altra merce, permettendo un aumento della percezione di sicurezza a quanti frequentano le stazioni in qualità di viaggiatori o di lavoratori.

2.2 Gli indicatori quantitativi dell'efficacia della norma di cui all'articolo 9 possono essere ricondotti al numero delle denunce presentate dai viaggiatori nel corso degli ultimi anni – così come illustrato nella sezione precedente - per poter essere posti in relazione ai *trend* futuri, pur nella consapevolezza

che la durata dell'attuale disposizione potrebbe non essere sufficiente a dispiegare i propri effetti con risultati misurabili, in quanto limitata dal prossimo 1° ottobre fino al 31 dicembre 2023.

2.1 L'intervento di cui all'articolo 10 assicura, attraverso la copertura del pagamento dello straordinario delle Forze di polizia, lo svolgimento dei servizi istituzionali da parte degli operatori deputati, per il maggior fine generale di garantire il livello di sicurezza del Sistema Paese.

2.2 L'indicatore quantitativo individuato è costituito dalla percentuale di incremento delle ore di straordinario pagate per effetto della costituzione del fondo previsto dall'intervento normativo

2.1 Molte delle progettualità d'interesse della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, ricomprese nella pianificazione della Tabella B mirano, infatti, a rafforzare la presenza delle Amministrazioni beneficiarie puntando a dare maggior impulso al controllo del territorio e a salvaguardare al massimo le dotazioni di sicurezza degli operatori impiegati. L'obiettivo non è tanto quello di acquisire nuove capacità ma di aggiornare quelle già acquisite, allargando il più possibile il *range* del potenziale impiego di mezzi e di operatori nelle specifiche attività di cui si è fatto cenno in precedenza.

2.2 Per la Polizia di Stato, il primo ambito applicativo riguarda il settore dell'Armamento speciale, strumentale al mantenimento e rinnovamento di determinate dotazioni, in particolare per ciò che riguarda la pistola ad impulsi elettrici. L'indicatore è costituito dallo stato di avanzamento della fornitura di pistole ad impulsi elettrici, con relativo munizionamento per addestramento, in misura proporzionale al numero degli operatori abilitati all'utilizzo dell'arma medesima. Ulteriore ambito applicativo è quello della Motorizzazione, con particolare riguardo al parco veicolare (automezzi e mezzi navali) da adeguare alle esigenze del territorio. L'indicatore è costituito dal grado di adeguamento e aggiornamento del parco veicolare. Il terzo ambito applicativo concerne la gestione e la manutenzione straordinaria degli immobili, finalizzate alla realizzazione di risparmi. Gli indicatori sono costituiti dal grado di avanzamento degli interventi di manutenzione e adattamento funzionale riguardanti le seguenti strutture.

- Udine: Caserma "Cavarzerani" – rifunzionalizzazione per nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale – cofinanziamento con Agenzia del Demanio;
- Torre Annunziata: Immobile demaniale denominato "Palazzo Fienga" – rifunzionalizzazione per nuova sede del Commissariato;
- Fabriano: immobile demaniale di via G. Di Vittorio – ristrutturazione per nuova sede del Commissariato – cofinanziamento con Agenzia del Demanio;

- Pesaro: Caserme “Cialdini” e “Del Monte” – rifunzionalizzazione per nuova sede Questura – cofinanziamento con Agenzia del Demanio;
- Ascoli Piceno: Questura – ipotesi demolizione e ricostruzione edificio;
- Macerata: area loc. Fontescodella di proprietà comunale da cedere in diritto di superficie per realizzazione nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale;
- Civitanova Marche: area comunale da cedere in diritto di superficie per realizzazione nuova sede Distaccamento Polizia Stradale;
- S. Benedetto del Tronto: area del demanio marittimo per realizzazione nuova sede Commissariato e Distaccamento Polizia Stradale.

Infine, il quarto settore attiene all’acquisto degli immobili mirato a conseguire risparmi, con particolare riferimento alle locazioni passive. L’indicatore è costituito dall’avanzamento del procedimento di acquisto delle seguenti sedi:

- Lecce: suolo comunale per realizzazione nuova sede Questura, adiacente ad area demaniale;
- Massa Carrara: immobile di proprietà Banca d’Italia, P.zza Garibaldi, per nuova sede Questura e Sezione Polizia Stradale;
- Cagliari: “Cittadella Finanziaria” di via Pintus – vendita all’asta – per nuova sede Questura e uffici della Caserma “Carlo Alberto”;
- Arezzo: terreno comunale per realizzazione nuova sede Sezione Polizia Stradale.

Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il primo ambito applicativo della norma riguarda il settore dei dispositivi di protezione individuale (DPI), strumentali per consentire efficaci attività di soccorso tecnico urgente e di garantire al tempo stesso un più elevato livello di sicurezza degli addetti nelle operazioni di soccorso, come i “sensori uomo a terra” e di quelli per la localizzazione e per il tracciamento dei percorsi outdoor e indoor effettuati dal personale impegnato nelle predette attività di soccorso in particolari scenari.

Con riferimento agli indicatori e ai parametri di riferimento, l’attuale pianta organica prevede circa 40.000 unità di personale, tra ruoli operativi e volontari attivi, cui gli interventi in parola coprono la fornitura, in qualità di obiettivo nell’arco temporale di 8 anni ed in base alla periodicità di sostituzione, del 4,25% dei completi antifiamma, del 16,94% delle divise, del 49% di elmi e del 9,2% di dispositivi tecnologici innovativi.

Il secondo ambito applicativo attiene al settore ICT, al fine di potenziare la digitalizzazione a supporto dell’attività di soccorso pubblico necessaria a fronteggiare la complessità e la rapida di evoluzione dei macro-scenari di incidente, assicurando, al termine del triennio, un sistema di *asset management* e *identity management*, correlati al crescente impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella gestione delle grandi emergenze generate da eventi naturali estremi indotti dal cambiamento

climatico, da eventi sismici e da fattori antropici. Tale intervento è anche mirato ad incrementare la sicurezza dei sistemi informatici del Dipartimento, in ottemperanza alle disposizioni emanate dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per i sistemi inseriti nel perimetro di sicurezza cibernetica, attraverso la realizzazione di innovativi sistemi di gestione degli *asset* informatici e delle identità digitali.

Sulla base del cronoprogramma di pianificazione pluriennale delle risorse finanziarie, per questo secondo ambito di intervento si può considerare come indicatore di risultato il completamento e l’avvio in esercizio dei suddetti sistemi. Al termine del triennio 2025-2027 è prevista la definizione e la messa in esercizio del sistema di gestione e controllo degli *asset* informatici, mentre al termine del triennio 2028-2030 è prevista l’ultimazione e l’avvio del sistema di gestione e controllo delle identità digitali.

3. VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO NORMATIVO

3.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

3.2 IMPATTI SPECIFICI

3.1 L’intervento normativo di cui all’articolo 1 non comporta aggravii per i soggetti attuatori (autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria) rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d’istituto di competenza; difatti, agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione ipotizzata si provvederà nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica, determinando, al contrario, un’economia in termini di oneri.

Di contro, l’impatto sui destinatari della norma, le categorie di stranieri nei confronti delle quali viene rimodulata la disciplina delle espulsioni - titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo allontanati per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di pubblica sicurezza, stranieri sottoposti a misure amministrative di sicurezza disposte dall’autorità giudiziaria e stranieri che necessitano dell’autorizzazione al reingresso in Italia per esigenze difensive – sarà di tipo chiarificatore in relazione alla portata del complesso normativo.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non vi è stato superamento dei livelli minimi.

3.1 L'intervento normativo di cui all'articolo 3 non comporta aggravii nei confronti dei soggetti attuatori – Questori, presidenti delle commissioni territoriali, Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere e gli Uffici immigrazione delle Questure - rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto di competenza; difatti, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ipotizzata si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica, determinando, al contrario, un'economia in termini di oneri. Di contro, potrebbe registrarsi un risparmio con la attenuazione del blocco dei rimpetri causato dalle domande reiterate “sulla scaletta” del vettore.

L'impatto sugli stranieri che reiterano le istanze sarà di tipo chiarificatore in relazione alla portata del complesso normativo.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non vi è stato superamento dei livelli minimi.

3.1 L'intervento normativo di cui all'articolo 4 non comporta aggravii nei confronti dei soggetti attuatori (Questure e Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione - Commissione Nazionale) rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto di competenza; difatti, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ipotizzata si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Di contro, potrebbe registrarsi un risparmio a fronte della diminuzione delle istanze di protezione internazionale da valutare.

L'impatto sugli stranieri che presentano le istanze di protezione internazionale sarà di tipo chiarificatore in relazione alla portata del complesso normativo.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non vi è stato superamento dei livelli minimi.

3.1 Le attività previste dall'intervento normativo di cui all'articolo 5 saranno attuate dai soggetti previsti - Uffici immigrazione delle Questure, Prefetture, i Tribunali per la persona, la famiglia e i minorenni, i Comuni e le Aziende sanitarie - nell'ambito di quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto di competenza; difatti, agli oneri, circoscritti agli eventuali accertamenti sanitari, derivanti dall'attuazione della disposizione ipotizzata si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'impatto sui MSNA permetterà di migliorare le condizioni di accoglienza per gli effettivi aventi diritto, evitando la distrazione di risorse da parte di chi, senza titolo, si dichiara minorenne. Resta comunque assicurata la massima tutela possibile, grazie anche al controllo giurisdizionale e alla perdurante presunzione di minore età in caso di dubbio residuo.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non vi è stato superamento dei livelli minimi.

3.1 L'intervento normativo di cui all'articolo 6 non comporta aggravii per i soggetti attuatori (uffici immigrazione delle questure) rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività di competenza; difatti, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ipotizzata si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica.

L'impianto normativo in parola avrà un impatto sulle categorie di soggetti previsti dalla disposizione in argomento chiamati alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio dei predetti permessi di soggiorno.

Sono, infine, previsti effetti anche sugli Ispettorati del lavoro atteso che l'accertamento dei requisiti di competenza per il rilascio di tali permessi di soggiorno verrà svolto dalle cennate categorie di soggetti con rilascio di apposita asseverazione.

Infine, si determineranno degli aggravii per i datori di lavoro i quali saranno tenuti ad allegare la predetta asseverazione alla domanda per il rilascio del permesso di soggiorno.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non vi è stato superamento dei livelli minimi

3.1 Per effetto dell'intervento di cui all'articolo 7 è rafforzata la macchina dell'accoglienza, ampliando la disponibilità dei posti nelle strutture di accoglienza a vantaggio degli aventi diritto (richiedenti protezione internazionale). Inoltre, la disposizione rende applicabili a tutte le donne le misure specificamente previste per i soggetti "fragili", come, ad esempio, l'accesso prioritario al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non viene superato

3.1 I primi destinatari della norma di cui all'articolo 8 sono rappresentati dalla cittadinanza dei Comuni sul territorio dei quali insistono gli *hotspot* e dalle relative Amministrazioni che beneficeranno della esternalizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti di tali strutture che finora hanno gravato sui Comuni.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Gli operatori commerciali affidatari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conseguiranno i profitti derivanti dal relativo appalto.

B. Effetti sulla concorrenza. La prevista deroga al codice degli appalti non preclude, comunque, la garanzia – compatibilmente con la necessità di urgenza dell'intervento – della più ampia possibile partecipazione degli operatori economici interessati.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non vi è stato superamento dei livelli minimi.

3.1 con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, la prevenzione e il contrasto di illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti, non

possono che incidere positivamente sull'indotto economico degli operatori commerciali presenti all'interno e nei pressi delle stazioni che, in una cornice di maggior sicurezza, vedrebbero migliorati i loro affari. Parimenti, un circolo virtuoso potrebbe coinvolgere anche la presenza di viaggiatori a bordo dei treni, con il ritorno di quella quota parte di passeggeri scoraggiati dai rischi.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Positivi, relativamente all'indotto commerciale afferente all'area delle stazioni delle città interessate dal dispositivo, parallelamente all'aumento della specifica cornice di sicurezza.

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non applicabile.

3.1 con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, gli operatori delle Forze di polizia potranno vedere corrisposto il proprio lavoro svolto in eccedenza rispetto a quello dell'orario previsto, le Amministrazioni di cui questi fanno parte potranno proseguire nella propria opera istituzionalmente prevista, genericamente intesa come sicurezza del Sistema Paese.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non applicabile.

3.1 La disposizione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 consente: di migliorare la capacità di acquisire, negli ambiti interessati, le informazioni necessarie ad inquadrare correttamente la gestione degli interventi di competenza; di incrementare la sicurezza degli operatori stessi e di fornire un immediato riscontro alla popolazione; di garantire attrezzature e strutture di supporto alle attività che si adeguano ai mutati scenari. Si garantiscono, così, gli obiettivi di una maggiore tempestività nell'azione di salvaguardia della vita umana ed il necessario senso di vicinanza alla popolazione, realizzando il paradigma di ordine pubblico, da un lato, e soccorso pubblico, dall'altro, supportato permanentemente dalle tecnologie informatiche.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI). Nessuno

B. Effetti sulla concorrenza. Nessuno.

C. Oneri informativi. Nessuno.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. Non applicabile.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.2 ATTUAZIONE

4.3 MONITORAGGIO

4.1 Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 non è previsto nessun atto normativo specifico, in quanto la norma sarà da subito pienamente operativa. Agli Uffici del Ministero dell'Interno e agli Uffici giudiziari, cui è demandata la corrispondente attività, sarà sufficiente adattare le procedure organizzative previste alle nuove previsioni normative.

4.2 Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero dell'interno - attraverso gli Uffici della Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, delle Prefetture e delle Questure, interessati a seconda delle fattispecie - con le risorse già in atto, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implicino oneri per la finanza pubblica.

Controllo e monitoraggio saranno incentrati sugli indicatori già previsti ed effettuati attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati, presenti nelle banche dati ad uso del Ministero dell'interno.

4.1 Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 non è previsto nessun atto specifico, in quanto la norma sarà da subito pienamente operativa. Agli Uffici del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere e alle Commissioni territoriali, cui sono demandate le corrispondenti attività, sarà sufficiente adattare le procedure organizzative previste alle nuove previsioni normative.

4.2 Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero dell'interno - attraverso gli Uffici della Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere, delle Prefetture e delle Questure e dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, interessati a seconda delle fattispecie - con le risorse già in atto, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implicino oneri per la finanza pubblica.

Controllo e monitoraggio saranno incentrati sugli indicatori già previsti ed effettuati attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati presenti nelle banche dati ad uso del Ministero dell'interno.

4.1 L'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 4, che non necessita di alcun adempimento ulteriore, sarà immediatamente operativa. Le strutture del Ministero dell'interno – Dipartimento per

le Libertà Civili e l'immigrazione - Commissione Nazionale e Questure – adegueranno le loro procedure organizzative alla nuova previsione normativa.

4.2 Il monitoraggio sarà effettuato dalle Questure per le domande non formalizzate e dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione – Commissione Nazionale per le richieste sospese e non trattate per allontanamento ingiustificato dei richiedenti. Controllo e monitoraggio saranno incentrati sugli indicatori già previsti ed effettuati attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati presenti nelle banche dati ad uso del Ministero dell'interno.

4.1 con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, per quanto concerne l'accoglienza, i soggetti attuatori sono costituiti dalle Prefetture (previa interlocuzione con i Comuni) che provvederanno all'allestimento delle sezioni dedicate nell'ambito dei centri di accoglienza, ove non esistenti. Per quanto, invece, riguarda l'accertamento in deroga (in caso di arrivi multipli, consistenti e ravvicinati) dell'età dei sedicenti minori, i soggetti attuatori sono costituiti dalle Questure, dai Tribunali per la persona, la famiglia e i minorenni e dalle Aziende sanitarie. Infine, in relazione all'ordinaria procedura di accertamento socio-sanitario, soggetti attuatori sono gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

4.2 Le Prefetture e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione si occuperanno di monitorare l'andamento delle attività di accoglienza, mentre rientrano nella competenza delle Questure, dei Tribunali per la persona, la famiglia e i minorenni e delle Aziende sanitarie gli accertamenti in deroga previsti sui sedicenti MSNA. Per quanto concerne l'ordinaria procedura di accertamento socio-sanitario, il monitoraggio sarà effettuato dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

4.1 L'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 6 sarà immediatamente operativa. Le Questure – Uffici immigrazione e le strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ispettorati del lavoro) – adegueranno le loro procedure organizzative alla nuova previsione normativa.

4.2 Il monitoraggio sarà effettuato dalle Questure in relazione al numero di istanze di conversione del permesso di soggiorno presentate dai neomaggiorenni, al numero di quelle oggetto di diniego, nonché al numero di permessi di soggiorno revocati e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine all'attività di asseverazione che sarà posta in essere dai soggetti indicati dalla disposizione in argomento. Controllo e monitoraggio saranno incentrati sugli indicatori già previsti ed effettuati attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati presenti nelle banche dati ad uso del Ministero dell'interno.

4.1 Soggetti attuatori sono il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e le Prefetture. Per la determinazione delle modalità concrete di attuazione della facoltà di deroga per le specifiche strutture di accoglienza di cui si tratta, l'intervento di cui all'articolo 7 rimette ad una commissione tecnica nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura, del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione e dell'ente locale interessati, la definizione delle modalità attuative delle deroghe previste al comma 1. Soggetti attuatori sono il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e le Prefetture.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, lett. b), i soggetti attuatori sono il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, le Prefetture e il Servizio centrale di cui *supra*. Tali soggetti attuatori adegueranno le loro procedure organizzative alla nuova previsione normativa. Infine, per quanto riguarda l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, lett. c), i soggetti attuatori sono il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e le Prefetture.

4.2 Il monitoraggio relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lett. a) e c) sarà cura del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e delle Prefetture che valuteranno l'ampliamento della capacità di accoglienza dei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015 (comma 1, lett. a) e delle strutture ricettive temporanee di cui all'articolo 19, comma 3-*bis* del predetto decreto legislativo (comma 1, lett. c).

Il monitoraggio relativo all'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, lett. b) sarà cura Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione e del citato Servizio Centrale con riferimento all'incremento di posti nella rete SAI occupati dalle donne non in stato di gravidanza e senza figli.

4.1 con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'individuazione degli ambiti territoriali interessati e la determinazione degli importi da assegnare ai prefetti competenti per le finalità previste, sulla base di parametri connessi alla presenza media di ospiti, su base annuale, nelle citate strutture.

4.2 Il monitoraggio sarà cura delle Prefetture e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dei Comuni interessati.

4.1 con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, attualmente è già operante un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, denominato

operazione “Strade sicure”, previsto attualmente fino al 31 dicembre 2023. L’incremento di ulteriori 400 unità previsto dall’intervento normativo in parola sarà operativo nell’immediatezza della vigenza. Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato in tali attività, il comma 1 della disposizione in esame rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-*bis* del decreto legge n. 92 del 2008, in base ai quali:

- 1) il personale militare è posto a disposizione dei prefetti delle province interessate;
- 2) il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
- 3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

4.2 Controllo e monitoraggio saranno incentrati sugli indicatori già monitorati attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati presenti nelle banche dati ad uso del Ministero dell’interno, ponendo alla base della quantificazione dell’efficacia l’indicatore individuato nel numero di denunce presentate dai viaggiatori nel corso degli ultimi anni, pur considerando che la ridotta durata dell’operazione – dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2023 – potrebbe non essere sufficiente alla raccolta di dati significativi.

4.1 con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 10, l’attuazione avverrà ad opera di ciascuna delle Amministrazioni cui fanno capo le Forze di polizia interessate.

4.2 Il monitoraggio, parimenti, avrà luogo ad opera di ciascuna delle Amministrazioni cui fanno capo le Forze di polizia interessate, sulla base delle banche dati a disposizione.

4.1 I settori nei quali le risorse di cui alle disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 11 verranno investite sono individuati, per il Dipartimento della Pubblica sicurezza, in armamento, motorizzazione, gestione e manutenzione straordinaria immobili e acquisto immobili. Per quanto concerne, invece il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ambiti di investimento sono quelli dei dispositivi di protezione individuale e dei progetti nel settore delle ICT (*Information and Communication technology*). L’attuazione degli investimenti sarà curata dalle rispettive Direzioni Centrali per la gestione delle attività strumentali e finanziarie.

4.2 Il monitoraggio della realizzazione delle attività previste, compreso del cronoprogramma della spesa per gli investimenti sarà parimenti seguito dalle rispettive Direzioni Centrali per la gestione delle attività strumentali e finanziarie.

Disposizioni in materia di difesa: articoli 11, commi 3 e 4 (*Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, per il potenziamento e il finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La disposizione si è resa necessaria e urgente per offrire supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze relative all'espletamento dei compiti istituzionali, tra le altre, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio. La necessità urgente di disporre di risorse materiali (interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti) si inserisce in un mutato quadro generale a livello mondiale, che richiede un generale riallineamento

delle strategie e delle competenze che andranno velocemente a dislocarsi nelle rispettive missioni istituzionali nei comparti della Sicurezza interna e della Difesa.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Obiettivo specifico. Indicatore: numero di mezzi e personale intervenuto in eventi di ordine e sicurezza pubblica che coinvolgono immigrati nei sei mesi successivi all'intervento in parola rispetto al numero di interventi nei sei mesi anteriori.

3. VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

La norma consente di garantire una migliore funzionalità delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare nel fronteggiare il flusso migratorio.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

La disposizione impatta positivamente sul personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e sulla collettività. Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni (di carattere settoriale) rivolte unicamente al personale militare.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

L' "opzione zero" non è perseguibile dal momento che l'intervento proposto costituisce il presupposto necessario per realizzare l'obiettivo di cui alla sezione 2.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che le misure per il supporto alle politiche di sicurezza può avvenire solo mediante il presente provvedimento.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

4.2 Monitoraggio

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio.

Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: articoli 11, commi 5 e 6 (*Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione si colloca in un contesto legislativo nel quale si ravvisa la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme volte a implementare le politiche di sicurezza nazionali a carattere generale.

Con particolare riferimento alla Guardia di finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria a carattere generale, si è previsto, all'art. **11, commi 5 e 6**, di potenziare la struttura, mediante il finanziamento (pari a 1 milione di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025) di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

Parallelamente, la disposizione *de qua* individua la relativa copertura finanziaria, prevedendo una corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Nell'ottica di implementare le politiche di sicurezza nazionali a carattere generale, è stato previsto il potenziamento della funzionalità delle Forze di polizia, al fine di corrispondere alle rilevanti esigenze connesse all'espletamento dei loro compiti istituzionali, anche alla luce del maggiore impegno ad esse richiesto in ragione dell'eccezionale incremento dei flussi migratori diretti verso l'Italia.

Le citate Amministrazioni sono, infatti, quotidianamente chiamate a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché a prevenire e contrastare ogni forma di traffico illecito, a tutela degli interessi essenziali del Paese e dei cittadini.

Con particolare riferimento alla Guardia di finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria a carattere generale, alla medesima è demandato anche il compito di vigilare sulla stabilità economico-

finanziaria dell'Italia e dell'Unione europea e, in virtù delle sue specifiche funzioni di «sicurezza del mare», di contrastare i traffici illeciti di migranti che si sviluppano nell'ambiente marino, nel cui ambito persegue altresì il prioritario scopo della salvaguardia della vita umana in mare, tenuto conto delle precipue attribuzioni concorsuali nelle operazioni di soccorso che le sono assegnate.

I destinatari dell'intervento sono, in via diretta, la Guardia di finanza quale beneficiaria delle somme stanziare, e, in via indiretta, le Istituzioni e i cittadini, che trarranno un indubbio vantaggio dall'innalzamento del livello di operatività della predetta Amministrazione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di assicurare un più elevato livello di sicurezza generale del Paese, degli altri Stati dell'Unione europea e dei loro cittadini, mediante una misura finanziaria di deciso rafforzamento delle politiche di prevenzione e lotta alla criminalità, al fine di fronteggiare con maggior vigore le molteplici minacce che essa indirizza verso le Istituzioni e le persone fisiche.

L'autorizzazione di spesa contemplata dalla norma in esame consentirà, in particolare, di rendere disponibili importanti risorse per un maggiore efficientamento della Guardia di finanza, allo scopo di incrementarne la prontezza operativa e rafforzarne l'azione di presidio del territorio nonché dell'ambiente marino.

Tale finalità verrà perseguita attraverso un potenziamento complessivo dell'apparato logistico della citata Amministrazione, che sarà caratterizzato dall'ammodernamento delle proprie dotazioni, con specifico riferimento all'equipaggiamento, all'armamento, agli strumenti telematici e di innovazione tecnologica.

Nel dettaglio, le maggiori risorse poste a disposizione del Corpo hanno come obiettivo quello di permettere allo stesso di procedere all'acquisto di beni e servizi nei citati settori, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

2.2 Indicatori

Indicatori che potranno consentire di verificare il raggiungimento degli obiettivi della disposizione sono dati dal miglioramento dell'efficienza delle attività di contrasto ai traffici illeciti anche con riguardo a quelli che si realizzano in ambiente marino.

Al contempo, risulteranno indicativi della validità della soluzione adottata il miglioramento della prontezza operativa del Corpo nelle proprie aree di intervento.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

La disposizione avrà effetti, in via diretta, per il Corpo della Guardia di finanza quale beneficiaria delle somme stanziare, e, in via indiretta avrà un impatto sociale, per le Istituzioni e per i cittadini, che trarranno un indubbio vantaggio dall'innalzamento del livello di sicurezza generale del Paese, degli altri Stati dell'Unione europea.

Si avrà un impatto in termini di rafforzamento delle politiche di prevenzione e di lotta alla criminalità, potenziando la capacità di fronteggiare le molteplici minacce che essa indirizza verso le Istituzioni e i cittadini.

3.2 Impatti specifici

A. **Effetti sulle PMI (Test PMI):** nessun effetto specifico è ascrivibile.

B. **Effetti sulla concorrenza:** l'intervento non comporta effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato, in considerazione del fatto che non determina restrizioni all'accesso, non limita il numero o la tipologia degli operatori professionali che svolgono la propria attività nel settore finanziario, non riduce in alcun modo le possibilità competitive degli stessi.

C. **Oneri informativi:** nessuno; l'opzione considerata non introduce nessun ulteriore onere informativo a carico delle imprese.

D. **Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:** la norma risulta in linea con il quadro giuridico unionale.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Alle disposizioni contenute nell'intervento normativo in rassegna daranno attuazione, per i profili di rispettiva competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza.

4.2 Monitoraggio

Non sono previste forme di monitoraggio.